

	<b>TRIBUNALE DI ROMA</b>	
	<b>RICORSO EX ART. 414 CPC</b>	
	<b>CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 CPC - EX</b>	
	<b>ART. 151 CPC</b>	
	Nell'interesse della <b>Sig.ra Bottigliero Barbara (C.F. BTT</b>	
	<b>BBR 75M63 B963J)</b> rapp.ta e difesa in virtù di procura ri-	
	lasciata su foglio separato dall'Avv. Raffaele de Chiara (C.F.	
	DCH RFL 82B05 F839T – P. Iva 03984140610) e con questi	
	domiciliata presso lo Studio Legale de Chiara sito in Aversa	
	(Ce) – 81031 - alla via Botticelli, 25.	
	Si dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e/o notifiche al	
	seguito numero di fax 1782200823 o indirizzo di posta	
	elettronica certificata: raffaeledechiara82@pec.it	
	<b>-ricorrente-</b>	
	<b>CONTRO</b>	
	<b>Ministero dell'Istruzione e del Merito</b> , in persona del Mi-	
	nistro p.t., Viale Trastevere, 76/A – 00153 – Roma – (C.F.	
	80185250588)	
	<b>-resistente-</b>	
	<b>nonché nei confronti</b>	
	dei docenti nominati negli elenchi aggiuntivi alla prima fa-	
	scia delle GPS (Graduatorie provinciali per le Supplenze)	
	della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS So-	
	stegno Scuola Secondaria di II grado con i bollettini del	
	1	



	08.09.2023 Prot. n 29299 - 22.09.2023 Prot. n 30643 -	
	22.09.2023 Prot. n 30716 - 02.10.2023 Prot. n 31704 -	
	02.10.2023 Prot. n 31734 - 10.10.2023 Prot. n 32598 -	
	12.10.2023 Prot. n 33038 - 23.10.2023 Prot. n 34361 -	
	31.10.2023 Prot. 35415	
		<b>-controinteressati-</b>
		<b>FATTO</b>
	<b>I.</b> La Sig.ra Bottigliero è presente nelle graduatorie Provinciali per le supplenze GPS 2022/2024 per le classi di concorso	
	- ADSS Sostegno scuola secondaria di II grado – Elenchi aggiuntivi alla prima fascia posizione 2932 punti 50	
	- B019 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera II fascia posizione 336 punti 33.50	
	- A022 Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado – II fascia posizione 3942 punti 35.50	
	- ADMM Sostegno scuola secondaria di II grado – Graduatorie Incrociate.	
	<b>II.</b> In data <b>24.07.2023</b> l’odierna ricorrente presentava istanza di partecipazione alla procedura per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato Prot. 10093978 ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto – legge 22 aprile 2023, n 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022,	
		2



	n 112, <b>(Cfr doc agli atti n 2)</b> <u>pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi.</u>	
	Le stesse infatti venivano resi noti solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.	
	<b>III.</b> In data <b>08.09.2023</b> l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con provvedimento n 29299 pubblicava il bollettino contenente i nominativi dei destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato. <b>(Cfr doc agli atti n 3)</b>	
	<b>a.</b> In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo utilmente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti 50, non risultava essere destinataria di alcuna nomina a tempo determinato.	
	<b>b.</b> Tuttavia agli occupanti una posizione in graduatoria successiva a quella della ricorrente con punteggio da <u>36 a 48,5</u> , venivano assegnate le nomine come si evince dalla documentazione con <u>carattere evidenziato</u> in atti <b>(Cfr doc agli atti n 3)</b>	
	<b>IV.</b> In data <b>12.09.2023</b> si procedeva, dunque, ad inviare Reclamo avverso il mancato conferimento della nomina a tempo determinato da GPS. <b>(Cfr doc agli atti n 4)</b>	
	La nota, tuttavia, non riceveva riscontro.	
	<b>V.</b> In data <b>20.09.2023</b> la Sig.ra Bottigliero riceveva la	
		3



	nomina in qualità di docente di sostegno psicofisico e per l'effetto stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.09.2023 al 12.12.2023 presso l'Istituto E. Fermi di Roma per cinque ore settimanali. <b>(Cfr doc agli atti n 5)</b>	
	<b>VI.</b> In <b>pari data</b> la ricorrente riceveva la nomina in qualità di docente di sostegno psicofisico e per l'effetto stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.09.2023 al 26.12.2023 sempre presso il medesimo istituto per cinque ore settimanali. <b>(Cfr doc agli atti n 6)</b>	
	<b>VII.</b> In data <b>22.09.2023</b> l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma con provvedimento n 30643 rettificava ed integrava il provvedimento n 29299.	
	Per l'effetto pubblicava l'elenco contenente i nominativi dei destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato. <b>(Cfr doc agli atti n 7)</b>	
	In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo utilmente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti 50, non risultava essere destinataria di alcuna nomina a tempo determinato.	
	<b>c.</b> Tuttavia, agli occupanti una posizione in graduatoria successiva a quella della mia cliente con punteggio <u>da 45 a 48</u> venivano assegnate le nomine come si evince dalla	
		4



documentazione con carattere evidenziato in atti (**Cfr doc agli atti n 7)**

**VIII.** In **pari data** l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

– Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma con provvedimento n 30716 pubblicava il bollettino contenente i nominativi dei destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato.

Per l'effetto pubblicava l'elenco contenente i nominativi dei destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato. (**Cfr doc agli atti n 8**)

In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo utilmente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti 50, non risultava essere destinataria di alcuna nomina a tempo determinato.

**d.** Tuttavia, agli occupanti una posizione in graduatoria successiva a quella della mia cliente con punteggio da 42 a 48 venivano assegnate le nomine come si evince dalla documentazione con carattere evidenziato in atti (**Cfr doc agli atti n 8**)

**IX.** In data **25.09.2023** si procedeva, dunque, ad inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma, Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e



	successive modificazioni e integrazioni <b>(Cfr doc agli atti n</b>	
	<b>9)</b> avente ad oggetto i seguenti documenti:	
	- Istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle	
	graduatorie provinciali per supplenza (GPS 2022/2024) e	
	corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.	
	- Istanza di partecipazione alla procedura per l'attribuzione	
	dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5,	
	commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n 44,	
	convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n	
	74, e dell'art. 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n 112 presentate	
	La nota, tuttavia, non riceveva riscontro.	
	<b>X.</b> In data <b>02.10.2023</b> l'Ufficio Scolastico Regionale del La-	
	zio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma con provvedi-	
	mento n 31704 rettificava ed integrava il provvedimento n	
	30716.	
	Per l'effetto pubblicava l'elenco contenente i nominativi dei	
	destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo	
	determinato. <b>(Cfr doc agli atti n 10)</b>	
	In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno scuola	
	secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo util-	
	mente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti 50,	
	non risultava essere destinataria di alcuna nomina a tempo	
	determinato.	
	<b>e.</b> Tuttavia, agli occupanti una posizione in graduatoria	
		6



	<p>successiva a quella della mia cliente con punteggio <u>da 42,5</u></p>	
	<p>a <u>45,00</u> venivano assegnate le nomine come si evince dalla</p>	
	<p>documentazione con <u>carattere evidenziato</u> in atti <b>(Cfr doc</b></p>	
	<p><b>agli atti n 10)</b></p>	
	<p><b>XI.</b> In <b>pari data</b> l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio –</p>	
	<p>Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con provvedimento n</p>	
	<p>31734 pubblicava il bollettino contenente i nominativi dei</p>	
	<p>destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo</p>	
	<p>determinato. <b>(Cfr doc agli atti n 11)</b></p>	
	<p><b>f.</b> In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno</p>	
	<p>scuola secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo</p>	
	<p>utilmente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti</p>	
	<p>50, non risultava essere destinataria di alcuna nomina a</p>	
	<p>tempo determinato.</p>	
	<p><b>g.</b> Tuttavia agli occupanti una posizione in graduatoria</p>	
	<p>successiva a quella della mia cliente con punteggio <u>da 39,50</u></p>	
	<p>a <u>41,50</u>, venivano assegnate le nomine come si evince dalla</p>	
	<p>documentazione con <u>carattere evidenziato</u> in atti <b>(Cfr doc</b></p>	
	<p><b>agli atti n 11)</b></p>	
	<p><b>XII.</b> In data <b>10.10.2023</b> l'Ufficio Scolastico Regionale del</p>	
	<p>Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma con provvedi</p>	
	<p>mento n 32598 rettificava ed integrava il provvedimento n</p>	
	<p>31734.</p>	
	<p>Per l'effetto pubblicava l'elenco contenente i nominativi dei</p>	
		7



	destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato. <b>(Cfr doc agli atti n 12)</b>	
	In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo utilmente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti 50, non risultava essere destinataria di alcuna nomina a tempo determinato.	
	<b>h.</b> Tuttavia, agli occupanti una posizione in graduatoria successiva a quella della mia cliente con punteggio <u>da 41 a 43</u> venivano assegnate le nomine come si evince dalla documentazione con <u>carattere evidenziato</u> in atti <b>(Cfr doc agli atti n 12)</b>	
	<b>XIII.</b> In data <b>12.10.2023</b> l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con provvedimento n 33038 pubblicava il bollettino contenente i nominativi dei destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato. <b>(Cfr doc agli atti n 13)</b>	
	<b>i.</b> In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo utilmente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti 50, non risultava essere destinataria di alcuna nomina a tempo determinato.	
	<b>j.</b> Tuttavia agli occupanti una posizione in graduatoria successiva a quella della mia cliente con punteggio <u>da 38 a</u>	
		8



39, venivano assegnate le nomine come si evince dalla documentazione con carattere evidenziato in atti **(Cfr doc agli atti n 13)**

**XIV.** In data **23.10.2023** l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con provvedimento n 34361 pubblicava il bollettino contenente i nominativi dei destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato. **(Cfr doc agli atti n 14)**

**k.** In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo utilmente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti 50, non risultava essere destinataria di alcuna nomina a tempo determinato.

**l.** Tuttavia agli occupanti una posizione in graduatoria successiva a quella della mia cliente con punteggio da 37 a 48,5 venivano assegnate le nomine come si evince dalla documentazione con carattere evidenziato in atti **(Cfr doc agli atti n 14).**

**XV.** In **pari data** la Sig.ra Bottigliero riceveva la nomina in qualità di docente di sostegno psicofisico e per l'effetto stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato dal 23.10.2023 al 26.10.2023 presso l'Istituto E. Fermi di Roma per otto ore settimanali. **(Cfr doc agli atti n 15)**

**XVI.** In **data 27.10.2023** la Sig.ra Bottigliero riceveva la



	nomina in qualità di docente di sostegno psicofisico e per l'effetto stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato per il solo giorno del 27.10.2023 presso l'Istituto E. Fermi di Roma per otto ore settimanali. <b>(Cfr doc agli atti n 16)</b>	
	<b>XVII.</b> In data <b>28.10.2023</b> la Sig.ra Bottigliero riceveva la nomina in qualità di docente di sostegno psicofisico e per l'effetto stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato dal 28.10.2023 al 31.10.2023 presso l'Istituto E. Fermi di Roma per otto ore settimanali. <b>(Cfr doc agli atti n 17)</b>	
	<b>XVIII.</b> In data <b>31.10.2023</b> l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con provvedimento n 35415 – pubblicava il bollettino contenente i nominativi dei destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato. <b>(Cfr doc agli atti n 18)</b>	
	<b>m.</b> In riferimento alla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria II grado, la Sig.ra Bottigliero, pur essendo utilmente collocata in graduatoria alla posizione 2932 punti 50, non risultava essere destinataria di alcuna nomina a tempo determinato.	
	<b>n.</b> Tuttavia agli occupanti una posizione in graduatoria successiva a quella della mia cliente con punteggio pari a 37 venivano assegnate le nomine come si evince dalla documentazione con <u>carattere evidenziato</u> in atti <b>(Cfr doc agli atti n 18)</b>	
		10



**XIX.** In data **02.11.2023** la Sig.ra Bottigliero riceveva la nomina in qualità di docente di sostegno psicofisico e per l'effetto stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato dal 02.11.2023 al 03.11.2023 presso l'Istituto E. Fermi di Roma per otto ore settimanali. **(Cfr doc agli atti n 19)**

**XX.** In data **04.11.2023** la Sig.ra Bottigliero riceveva la nomina in qualità di docente di sostegno psicofisico e per l'effetto stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato dal 04.11.2023 al 12.11.2023 presso l'Istituto E. Fermi di Roma per otto ore settimanali. **(Cfr doc agli atti n 20)**

#### **IN DIRITTO**

**Sulla violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. e del criterio prevalente della posizione in graduatoria**

**o.** L'attuale sistema di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024 adottato dal Ministero dell'Istruzione è basato su una procedura totalmente informatizzata.

Le sedi sono attribuite ai candidati tramite un algoritmo che agisce sulla scorta di un complesso incrocio di dati relativi alla posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Ne deriva, dunque, che la procedura di convocazione dei



	candidati è <u>soltanto virtuale</u> .	
	Ancora, l'assegnazione delle proposte di incarico e la loro successiva accettazione avviene in modalità asincrona.	
	<b>p.</b> Il criterio su cui agisce il sistema di attribuzione delle nomine è quello del punteggio più alto nelle singole graduatorie di riferimento.	
	Tale principio, trova fondamento nella stessa O.M. n 112 del 2022, la quale all'art.12 prevede che abbiano diritto a conseguire le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche esclusivamente gli aspiranti utilmente collocati nella GAE e, in subordine, nelle GPS.	
	Ancora, è la stessa normativa generale che governa l'intero procedimento di nomina, nonché i principi generali e costituzionali che governano l'azione amministrativa ad imporre nell'individuazione dei candidati quale preminente il criterio del punteggio.	
	<b>q.</b> Ne deriva, dunque, che appare del tutto verosimile che la pretermissione della ricorrente in tutti i decreti di nomina per la sua classe di concorso, per i quali pure ha espresso preferenza, sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo, che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali dei candidati espresse nella domanda di partecipazione alla procedura in danno del principio	
		12

Firmato Da: DE CHIARA RAFFAELE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 759aca4f559b18e



meritocratico a cui la pubblica amministrazione deve essere informata, anche ai fini del buon andamento e dell'imparzialità della stessa. **(In tal senso Trib. Velletri Ord. n 3450 del 01.03.2022).**

**r.** Nella fattispecie specifica i Sig.ri indicati nei bollettini del 08.09.2023 Prot. n 29299 - 22.09.2023 Prot. n 30643 - 22.09.2023 Prot. n 30716 - 02.10.2023 Prot. n 31704 - 02.10.2023 Prot. n 31734 - 10.10.2023 Prot. n 32598 - 12.10.2023 Prot. n 33038 - 23.10.2023 Prot. n 34361 - 31.10.2023 Prot. 35415 risultavano essere destinatari di una docenza nonostante occupassero una posizione in graduatoria di gran lunga inferiore rispetto all'odierna ricorrente.

**s.** L'art. 12 comma 5 dell'O.M. n 112 del 2022 prevede che:  
*“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso, tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”.*

Di guisa che appare evidente che i bollettini di nomina del 08.09.2023 Prot. n 29299 - 22.09.2023 Prot. n 30643 - 22.09.2023 Prot. n 30716 - 02.10.2023 Prot. n 31704 -



	02.10.2023 Prot. n 31734 – 10.10.2023 Prot. n 32598 –	
	12.10.2023 Prot. n 33038 – 23.10.2023 Prot. n 34361 –	
	31.10.2023 Prot. 35415 che hanno escluso la ricorrente, as-	
	segnando incarichi a candidati in posizione inferiore, ap-	
	paiono illegittimi, anche con riferimento alla coerenza in-	
	terna rispetto alla normativa generale di riferimento di cui	
	all'O.M. 112/2022.	
	Tale ultima normativa, infatti, dà rilievo e centralità alla po-	
	sizione in graduatoria del candidato, ai sensi e nel rispetto	
	dell'art. 97 Costituzione, con riferimento ai principi di buon	
	andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione,	
	laddove l'assegnazione delle supplenze <u>deve essere effettuata</u>	
	<u>secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garan-</u>	
	<u>tito dagli art. 3, 51 e 97 Cost.) della posizione e del punteggio</u>	
	<u>in graduatoria. (In tal senso Trib. Cosenza Sent. n</u>	
	<b>1729/22)</b>	
	L'unica deroga ammissibile può aversi solo nei casi di riserve	
	e precedenze ex legge 104 del 1992.	
	<b>t.</b> Come statuito di recente dal Tribunale di Frosinone, con	
	il provvedimento n 2813/22 reso in sede cautelare in un	
	caso del tutto analogo, l'attribuzione degli incarichi nelle	
	sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peg-	
	giore rispetto alla stessa deve presumersi derivato da un	
	errore del sistema basato sul richiamato algoritmo, in	
		14



quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste assegnazioni delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nelle graduatorie GPS **(In tal senso Trib. Frosinone Sent. n 2813/22).**

**u.** Ancora, neppure può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato anche con punteggio pari a zero abbia indicato quella sede come sua prima preferenza **(In tal senso Corte di Appello Roma Sent. n 1617/20)**

**v.** Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Costituzione, nonché in termini specifici di responsabilità del Dirigente preposto, il fatto che si tratti di un sistema informatico per mezzo di algoritmo non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura quantomeno nella parte in cui l'esito che si determina è che gli incarichi nelle sedi indicate alla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizioni peggiori rispetto alla sua all'interno delle graduatorie GPS.

Infatti, la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi



informatici nell'azione amministrativa deve assicurare, quali elementi minimi di garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati (si veda in proposito la valenza escludente che l'algoritmo ha ricondotto alla scelta "spezzone" all'interno del modulo di assegnazione); b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale comunque deve poter svolgere la necessaria verifica di legittimità e logicità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo **(In tal senso Consiglio di Stato, Sent. n 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).**

Nella fattispecie specifica palese appare che dalla documentazione in atti non sono stati assicurati nessun elemento di garanzia.

In altri termini si è giunti ai vari bollettini senza che fosse esplicitata in alcun modo la modalità concreta del criterio di applicazione di attribuzione degli incarichi in base all'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta dell'attribuzione di incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti, come nel caso della ricorrente, incontestabilmente avente maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

**Sul diritto della ricorrente all'assegnazione di uno degli incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto 2024 ora per**



**allora e al risarcimento del danno per equivalente con riconoscimento dell'anno di insegnamento ai fini del punteggio**

Dalla ricostruzione normativa operata e dall'esame dei fatti emerge chiaramente il diritto della ricorrente a vedersi assegnata una delle cattedre individuata nelle domande.

Chiaro, dunque, appare la lesione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, notevole il danno della ricorrente che pur collocata ottimamente in graduatoria si è vista scavalcare nelle sedi da lei indicate come preferenza, in termini economici, di professionalità e punteggio per le future assegnazioni di incarichi.

Sulla scorta delle considerazioni esposte emerge che parte ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi indicate nella domanda.

In conclusione deve ritenersi la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio all'assegnazione immediata di un incarico di supplenza al 31 agosto, al 30 giugno, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Roma del 08.09.2023 Prot. n 29299 - 22.09.2023 Prot. n 30643 - 22.09.2023 Prot. n 30716 - 02.10.2023 Prot. n 31704 - 02.10.2023 Prot. n 31734 -



10.10.2023 Prot. n 32598 - 12.10.2023 Prot. n 33038 -  
23.10.2023 Prot. n 34361 - 31.10.2023 Prot. 35415 nella  
parte in cui hanno attribuito, per la classe di concorso ADSS  
Sostegno Scuola Secondaria II grado tutti gli incarichi indi-  
cati a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati  
in posizione inferiore in graduatoria GPS della Provincia di  
Roma per l'anno scolastico 2023/2024 e comunque il diritto  
al risarcimento del danno derivante dal mancato conferi-  
mento dell'incarico pari alla differenza tra le retribuzioni  
percepiti e quelle non percepiti ai sensi del vigente CCNL  
ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia  
essendo al momento la ricorrente occupata con vari contratti  
a tempo determinato su spezzoni orario.

**ISTANZA CAUTELARE E D'URGENZA EX ART. 700 CPC**

I motivi esposti nella parte motiva, sul piano del *fumus boni  
iuris*, giustificano in misura evidente la richiesta di un im-  
mediato provvedimento cautelare, essendo la ricorrente po-  
sta regolarmente in graduatoria ed avendo "subito" la  
nomina di candidati di gran lunga in posizione peggiore, la-  
vorando attualmente con vari contratti a tempo determinato  
su spezzoni orario e scadenza al 26.12.2023.

Appare evidente il pregiudizio, imminente e non altrimenti  
rimediabile, al diritto della ricorrente - stante la normale du-  
rata del giudizio di merito - a svolgere l'attività di docenza



nella classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II grado fin dall'inizio dell'anno scolastico. Nello stesso tempo è altresì, e forse a maggior ragione, interesse (di natura pubblica) dell'Istituto e degli studenti, nel rispetto della continuità didattica, evitare un cambio di docente e di metodo d'insegnamento ad anno scolastico avanzato.

Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina per la ricorrente un'evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto maturando punteggio di servizio in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, e gli effetti di tale pregiudizio saranno poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche magari anche illegittimamente e chi come l'odierna ricorrente è stata ingiustamente estromessa dall'intera procedura di reclutamento, pur occupando una posizione quasi apicale rispetto alla graduatoria GPS per la classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di secondo Grado.



Tutto ciò premesso la Sig.ra Bottigliero Barbara *ut supra*  
rapp.ta domiciliata e difesa

**RICORRE**

Al **Tribunale di Roma, Sezione Lavoro**, affinché voglia:

- In via di particolare urgenza, inaudita altera parte,  
disporre, previa ove necessario, la disapplicazione dei bollet-  
tini di nomina delle GPS della provincia di Roma per la classe  
di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di II grado,  
del 08.09.2023 Prot. n 29299 - 22.09.2023 Prot. n 30643 -  
22.09.2023 Prot. n 30716 - 02.10.2023 Prot. n 31704 -  
02.10.2023 Prot. n 31734 - 10.10.2023 Prot. n 32598 -  
12.10.2023 Prot. n 33038 - 23.10.2023 Prot. n 34361 -  
31.10.2023 Prot. 35415, l'immediata nomina della docente  
Sig.ra Bottigliero Barbara (C.F. BTT BBR 75M63 B963J) ora  
per allora all'assegnazione di uno degli incarichi fino al 30  
giugno o al 31 agosto 2024 illegittimamente attribuiti dal  
Ministero a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e  
collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS della pro-  
vincia di Roma per la classe di concorso ADSS Sostegno  
scuola secondaria di II grado a.s. 2023/2024 con riferimento  
alle scelte operate dal Ministero nell'ambito dei summenzio-  
nati bollettini sulla base della posizione della stessa in gra-  
duatoria e nel rispetto delle preferenze di sede espresse;  
- nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione



disporre, ove necessario, la disapplicazione dei bollettini di nomina delle GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di II grado, del 08.09.2023 Prot. n 29299 - 22.09.2023 Prot. n 30643 - 22.09.2023 Prot. n 30716 - 02.10.2023 Prot. n 31704 - 02.10.2023 Prot. n 31734 - 10.10.2023 Prot. n 32598 - 12.10.2023 Prot. n 33038 - 23.10.2023 Prot. n 34361 - 31.10.2023 Prot. 35415, e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incarico a tempo determinato per la classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di II grado fino al 30 giugno o al 31 di agosto 2024 in base alla posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse; per l'effetto, condannare il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., Viale Trastevere, 76/A - 00153 - Roma - (C.F. 80185250588) al riconoscimento dell'intero punteggio relativo all'incarico annuale o fino al termine dell'attività didattiche ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di II grado e al risarcimento del danno derivante dal *modus agendi* del Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto da quantificarsi nella differenza della retribuzione non percepita ai sensi del vigente CCNL ovvero minore o maggior somma ritenuta di giustizia, che la ricorrente avrebbe



percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatogli, oltre al trattamento previdenziale e interessi legali.

Con vittoria di spese ed onorari da attribuire in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Si ritiene, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, vale a dire ai docenti iscritti nella graduatoria GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di II grado.

Quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, si ritiene che anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Lazio, A.T.P. di Roma, le indicazioni di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti – sussistono i presupposti per autorizzare (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica ex art. 151 cpc mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del **Ministero dell'Istruzione e del Merito.**

Pertanto

### **SI CHIEDE**

l'autorizzazione a notificare il presente il ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi



	dell'art. 151 cpc, ossia mediante la pubblicazione del ricorso	
	e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito	
	internet istituzionale del <b>Ministero dell'Istruzione e del</b>	
	<b>Merito.</b>	
	<b>Si allegano mediante deposito in cancelleria i seguenti</b>	
	<b>documenti:</b>	
	- Procura rilasciata dalla Cliente <b>(Doc. n 1)</b>	
	- Istanza di partecipazione alla procedura per l'attribuzione	
	dei contratti a tempo determinato Prot. 10093978 <b>(Doc. n 2)</b>	
	- Bollettino Prot. n 29299 del 08.09.2023 - Ufficio Scolastico	
	Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma	
	<b>(Doc. n 3)</b>	
	- Reclamo del 12.09.2023 avverso il mancato conferimento	
	della nomina a tempo determinato da GPS <b>(Doc. n 4)</b>	
	- Contratto a tempo determinato dal 20.09.2023 al	
	12.12.2023 Istituto E. Fermi – Roma <b>(Doc. n 5)</b>	
	- Contratto a tempo determinato dal 20.09.2023 al	
	26.12.2023 Istituto E. Fermi – Roma <b>(Doc. n 6)</b>	
	- Bollettino Prot. n 30643 del 22.09.2023 - Ufficio Scolastico	
	Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma	
	<b>(Doc. n 7)</b>	
	- Bollettino Prot. n 30716 del 22.09.2023 - Ufficio Scolastico	
	Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma	
	<b>(Doc. n 8)</b>	
		23



	- Richiesta accesso agli atti del 25.09.2023 <b>(Doc. n 9)</b>	
	- Bollettino Prot. n 31704 del 02.10.2023 - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma <b>(Doc. n 10)</b>	
	- Bollettino Prot. n 31734 del 02.10.2023 - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma <b>(Doc. n 11)</b>	
	- Bollettino Prot. n 32598 del 10.10.2023 - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma <b>(Doc. n 12)</b>	
	- Bollettino Prot. n 33038 del 12.10.2023 - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma <b>(Doc. n 13)</b>	
	- Bollettino Prot. n 34361 del 23.10.2023 - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma <b>(Doc. n 14)</b>	
	- Contratto a tempo determinato dal 23.10.2023 al 26.10.2023 Istituto E. Fermi – Roma <b>(Doc. n 15)</b>	
	- Contratto a tempo determinato 27.10.2023 Istituto E. Fermi – Roma <b>(Doc. n 16)</b>	
	- Contratto a tempo determinato dal 28.10.2023 al 31.10.2023 Istituto E. Fermi – Roma <b>(Doc. n 17)</b>	
	- Bollettino Prot. n 35415 del 31.10.2023 - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma	
		24



**(Doc. n 18)**

- Contratto a tempo determinato dal 02.11.2023 al  
03.11.2023 **(Doc. n 19)**

- Contratto a tempo determinato dal 04.11.2023 al  
12.11.2023 **(Doc. n 20)**

- Autocertificazione della Situazione Reddittuale **(Doc. n 21)**

F.to digitalmente

Avv. Raffaele de Chiara

**Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che, trattandosi di causa di lavoro, è esente in quanto il reddito imponibile del ricorrente è inferiore al limite fissato dall'art. 37 del d.l. 98/2011, convertito in legge n 111/2011, giusta dichiarazione allegata all'originale del presente ricorso.**

